

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1973

relativa al Comitato consultivo per il lino e la canapa

(73/428/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione della Commissione del 22 dicembre 1970 <sup>(1)</sup>, è stato istituito un Comitato consultivo nel settore del lino e della canapa;

considerando che, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, si è ritenuto opportuno ritoccare le norme relative al numero dei membri e alla ripartizione dei seggi nell'ambito di detto Comitato;

considerando che occorre inoltre ritoccare il testo della decisione di cui sopra in alcuni punti di minore importanza; che, per maggiore chiarezza, conviene procedere ad una rielaborazione completa di tale testo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo della decisione del 22 dicembre 1970, relativa all'istituzione di un Comitato consultivo del lino e della canapa, è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 1*

1. È istituito presso la Commissione un Comitato consultivo per il lino e la canapa, in appresso denominato « Comitato ».

2. Il Comitato si compone di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, le cooperative agricole, le industrie interessate, il commercio dei prodotti agricoli, i lavoratori salariati di tale settore, ed i consumatori.

*Articolo 2*

1. Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, in particolare sulle misure che la Commissione è indotta ad adottare nel quadro di tali regolamenti.

2. Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su questioni che rientrano nella competenza di quest'ultimo e sulle quali il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

3. Per i problemi relativi alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970 <sup>(2)</sup>, la Commissione può consultare, in base alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente decisione, soltanto i rappresentanti dei produttori di lino e di canapa, delle industrie della macerazione e stigliatura del lino e di quelle utilizzatrici della canapa.

*Articolo 3*

1. Il Comitato è composto di trentasei membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- dodici ai produttori di lino e di canapa,
- sei alle cooperative dei settori del lino e della canapa,
- quattro all'industria della macerazione e stigliatura,
- sei alle industrie utilizzatrici del lino e della canapa, di cui:
  - tre alla filatura del lino e della canapa,
  - uno alle industrie utilizzatrici del lino diverse dalla filatura,
  - uno alle industrie utilizzatrici della canapa diverse dalla filatura,
  - uno all'industria dell'olio di lino,
- uno ai commercianti di lino e di canapa,

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 18. 1. 1971, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

- quattro ai lavoratori dell'agricoltura e dell'industria,
- tre ai consumatori.

#### Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite al livello della Comunità, più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati del lino e della canapa. Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del Comitato consultivo dei consumatori.

Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del Comitato restano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio, in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato.

Il mandato di un membro può essere altresì soppresso, se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito.

In tal caso, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 5

1. Nell'ambito del Comitato è costituito un gruppo paritetico composto di cinque rappresentanti dei produttori e cinque rappresentanti dell'industria nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali interessate, in condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 4.

I membri del gruppo paritetico non devono necessariamente far parte del Comitato.

2. I seggi del gruppo paritetico sono attribuiti come segue:

- a) tre ai produttori di lino,  
tre alle industrie della macerazione e stigliatura del lino;
- b) due ai produttori di canapa,  
due alle industrie utilizzatrici della canapa.

I rappresentanti del settore lino e quelli del settore canapa possono riunirsi separatamente.

3. Nel caso esclusivo che un membro del gruppo paritetico non possa assistere ad una riunione, egli può farvisi sostituire. L'organizzazione professionale cui appartiene l'interessato propone eventualmente un supplente al presidente.

4. Il presidente del gruppo paritetico può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo su un problema di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 sul quale non sia stato consultato. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle due categorie economiche rappresentate nel gruppo paritetico.

#### Articolo 6

1. Il Comitato elegge per tre anni un presidente e due vicepresidenti.

L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Il Comitato può alla stessa maggioranza, aggiungere altri membri all'ufficio di presidenza. In tal caso, l'ufficio comprende, oltre al presidente, al massimo un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel Comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del Comitato.

2. Il gruppo paritetico elegge fra i suoi membri, per la durata di un anno, un presidente e un vicepresidente. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria economica rappresentata. Essi sono scelti alternativamente fra le due categorie economiche rappresentate.

#### Articolo 7

1. Su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni un delegato di tale categoria. Nelle stesse condizioni, egli può invitare a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una particolare competenza su uno dei punti iscritti all'ordine del giorno del Comitato stesso.

2. Il presidente del gruppo paritetico può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei punti iscritti all'ordine del giorno del gruppo medesimo.

3. Gli esperti partecipano alle deliberazioni del Comitato o del gruppo paritetico per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

*Articolo 8*

Il Comitato e il gruppo paritetico possono istituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

*Articolo 9*

1. Il Comitato e il gruppo paritetico si riuniscono presso la sede della Commissione e su convocazione di questa. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente d'intesa con la Commissione.

2. Il rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, dell'ufficio di presidenza, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato; dell'ufficio di presidenza, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro.

*Articolo 10*

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nella sua domanda di parere del Comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione delle categorie economiche rappresentate nel Comitato figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al comitato di gestione, a loro richiesta.

*Articolo 11*

Il presidente del gruppo paritetico informa il Comitato in merito ai lavori del gruppo.

*Articolo 12*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato e del gruppo paritetico ed i supplenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato, del gruppo paritetico o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

Il tal caso, soltanto i membri del Comitato e del gruppo paritetico ed i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle sedute. »

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1973.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI